



*Al Ministro dello Sviluppo Economico*

**di concerto con**

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito "*Fondo*");

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto *Fondo*, che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del *Fondo* sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto regolamento, che dispone che il Comitato di cui al citato articolo 15, comma 3, della legge n. 266 del 1997, al quale è affidata l'amministrazione del *Fondo*, adotta le necessarie disposizioni operative;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio centrale del bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 342, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.a., ora Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano S.p.a., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualità di mandanti, per la gestione del *Fondo*;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 22 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 25 ottobre 2016, reg.ne prev. n. 2584, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 15 settembre 2016;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 30 giugno 2017,

reg.ne prev. n. 677, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 31 maggio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che l'amministrazione del *Fondo*, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;

Visti i provvedimenti di costituzione e di rinnovo del previsto Consiglio di gestione adottati da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., rispettivamente con decorrenza 15 gennaio 2015 e 12 aprile 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 settembre 2015, che, in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, ha introdotto un nuovo modello di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del *Fondo*, basato sulla determinazione della probabilità di inadempimento del prestatore, da utilizzare, in fase di prima applicazione, per le sole richieste di garanzia riferite ai finanziamenti agevolati ai sensi della cd. *nuova Sabatini*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, (di seguito *decreto di riforma*), che ha previsto, sempre in attuazione del citato articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013, le condizioni e i termini per l'estensione del nuovo modello di valutazione a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del *Fondo* e ha stabilito l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario, nonché della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria;

Visto l'articolo 11, comma 1, del *decreto di riforma* che ha stabilito che le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, sono adottate dal Consiglio di gestione, su proposta del gestore del *Fondo* e sono soggette all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 2, dell'articolo 11, del *decreto di riforma* che ha previsto che, al fine del costante monitoraggio della rischiosità degli impieghi del *Fondo*, il gestore del Fondo conferisce incarico a soggetti terzi con comprovata esperienza in materia finanziaria e di risk assessment di effettuare, con cadenza annuale, l'analisi della rischiosità del portafoglio delle garanzie in essere del *Fondo* e la verifica della congruità delle misure degli accantonamenti prudenziali operati a presidio dei rischi assunti;

Visto il comma 3, del medesimo articolo 11, del *decreto di riforma* che, abrogando l'articolo 10, del decreto interministeriale 26 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la consistenza, tempo per tempo, degli accantonamenti prudenziali

operati a valere sul *Fondo* non può essere inferiore all'8% dell'ammontare delle garanzie in essere del *Fondo*;

Vista la nota prot. n. 13066/18 del 22 novembre 2018, con la quale Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la proposta relativa alla definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, adottate dal Consiglio di gestione del *Fondo* nella seduta del 14 novembre 2018,

DECRETA:

Art. 1.

*(Approvazione della proposta relativa alle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio)*

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del *decreto di riforma*, le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, adottate dal Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 14 novembre 2018.

2. Le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio di cui al comma 1, sono riportate nell'unito allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Dell'adozione del presente decreto è data notizia con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

*(Decorrenza)*

1. Il presente decreto si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle "condizioni di ammissibilità e disposizione di carattere generale del Fondo" emanate ai sensi di cui all'articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma del Fondo*.

Roma, 24 aprile 2019

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Firmato Di Maio

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Firmato Tria